

**FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO
"COSTANTE PATRIZI"
ONLUS**

STATUTO

**Piazza Luini n.5 -23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)
Tel 0342482240 FAX 0342565269
e-mail cdrponte@tiscalinet.it**

PREMESSE

Con testamento segreto datato 4 ottobre 1929, aperto e pubblicato in data 31 gennaio 1930 a rogito del notaio Moltoni, COSTANTE PATRIZI, desiderando concorrere "all'istituzione di una Casa di Ricovero per i vecchi indigenti ed inabili al lavoro, e specialmente degli infermi poveri del comune di Ponte in Valtellina", lega alla locale Congregazione di Carità la casa di abitazione di Piazza Luini, con annessi fabbricati e terreni.

In data 4 marzo 1930, la Congregazione di Carità delibera l'accettazione del lascito autorizzata in ciò dal decreto prefettizio n. 15167 del 8 gennaio 1931.

Con deliberazione della Congregazione di Carità del 24 agosto 1931 (approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 4 maggio 1932 e con visto prefettizio) è istituita la CASA DI RICOVERO "COSTANTE PATRIZI" e approvato il regolamento amministrativo o statuto.

La Casa di Riposo inizia ufficialmente la sua attività il 1° gennaio 1933 con 13 ricoverati.

In base all'art. 8 della legge n. 487 del 3/6/1937 la Congregazione di Carità viene soppressa e l'amministrazione della Casa di ricovero dei vecchi (così denominata) passa, unitamente all'Opera Pia Diego Guicciardi e all'asilo infantile, all'Ente Comunale di Assistenza (ECA) di neo istituzione. L'Ente Comunale di Assistenza il 17 ottobre 1937 delibera il decentramento e l'erezione della Casa di Riposo in Ente Morale (delib. n. 15) con una propria ed autonoma amministrazione. Tale provvedimento viene riconfermato il 16 settembre 1938 (delib. n. 1); il nuovo statuto è approvato il 12 dicembre 1939 (delib. n. 19).

Con regio decreto n. 2010 del 19 dicembre 1940 la Casa di Ricovero è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto (delib. n. 15 del 12/7/1940).

Lo statuto viene successivamente modificato in data 14/3/1948 (delib. n. 20), in data 1/3/1963 (delib. n. 5) e il 25/8/1983 (delib. n. 27).

Anche la composizione del Consiglio di Amministrazione subisce trasformazioni e modifiche con l'approvazione dei nuovi statuti e più precisamente:

- come previsto dallo statuto del 1940 il C.d.A. è composto da 5 membri di cui un rappresentante del comune nominato dal podestà, dalla segretaria del fascio femminile e da tre membri nominati dal Comitato amministrativo dell' ECA; il Presidente è di nomina prefettizia ed è scelto tra i componenti il Consiglio;

- come previsto dallo statuto del 1948 e del 1963 il C.d.A. è composto da 5 membri compreso il Presidente (nominato dal Consiglio stesso) di cui due rappresentanti nominati dal comune e tre nominati dal Comitato amministrativo dell'ECA che li sceglierà possibilmente tra i benefattori.

A seguito della soppressione degli Enti Comunali di Assistenza nel 1978, la competenza alla nomina dei consiglieri delle II.PP.A.B. ("Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza -R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841) è attribuita al Consiglio comunale. Con le modifiche introdotte, prima dalla legge 142/90 e, successivamente, dall'art. 50 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, l'esclusivo esercizio della funzione è attribuito al Sindaco.

Negli anni successivi alla soppressione dell'ECA, il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo concentra la propria attività nel consolidamento delle strutture amministrative per adeguarsi ad una realtà enormemente mutata sia dal punto di vista strettamente burocratico-amministrativo, sia dal punto di vista sociale ed assistenziale.

Diventa necessario adeguare anche l'immobile alle nuove esigenze e, a partire dal 1964, ha inizio una serie di ristrutturazioni e di modifiche dell'edificio che possono essere così sintetizzate:

1964/69 - ristrutturazione generale dell'edificio, realizzazione di una nuova sala da pranzo e installazione del monta-lettighe e montavivande;

1986/87 - ristrutturazione dell'ala est e creazione di un nuovo reparto protetto per non autosufficienti totali con aumento della capacità ricettiva della Casa da 48 a 61 posti letto;

1991 - realizzazione dell'ambulatorio medico e di una nuova infermeria intitolati ai benefattori n.d. Anna Piazzini e dott. Luigi Bolognini;

1992/94 - adeguamento alle norme antincendio e rifacimento dell'impianto elettrico, realizzazione della palestra, di una nuova cucina e ristrutturazione dei nuclei al 1° e 2° piano con realizzazione di nuovi servizi igienici e bagni attrezzati;

2001/2002 - ristrutturazione del 3° piano e realizzazione di un nucleo abitativo in conformità a quanto previsto dalla dgr n.7435 del 14/12/2001.

Attualmente la capacità ricettiva della struttura è di 56 posti letto autorizzati dall'Amministrazione provinciale.

Come previsto dal piano-programma concordato con l'Azienda Sanitaria locale e la Provincia e sottoscritto il 25 /2 / 2003, in attuazione del citato d.g.r. 7435 del 2001, sarà necessario eseguire alcuni interventi strutturali minimi al 1° e 2° piano, mentre un consistente ed economicamente impegnativo intervento è stato progettato per l'adeguamento degli spazi destinati ai servizi generali. Entro il 2007, a ristrutturazione completata, la capacità ricettiva della Casa di riposo sarà di 53 posti.

La Legge regionale 1/2003 prevede la generale soppressione delle II.PP.A.B. e la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato o in A.S.P. (Aziende di servizi alla persona). Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dopo un'attenta analisi e una approfondita valutazione ritiene opportuno la trasformazione dell'II.PP.A.B. in Fondazione.

Art. 1

Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata " Casa di Riposo Costante Patrizi" **ONLUS** con sede in Ponte in Valtellina, Piazza Luini n. 5.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Possono essere istituite sedi e uffici di rappresentanza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento della Fondazione stessa.

Art. 2

Scopi

La Fondazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori assistenziali e socio-sanitari, con divieto di svolgere attività diversa da quelle menzionate alla lettera a) art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ha lo scopo di provvedere a migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, disabili o di portatori di handicap, garantendo loro, tramite i propri servizi, una vita dignitosa, assistenza sociale, sanitaria, culturale.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini, provvederà all'allestimento di strutture (Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette, Case di Riposo) e servizi, all'organizzazione ed erogazione di prestazioni di ricovero pieno o diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, alla promozione culturale, all'addestramento alla formazione ed all'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei vari settori di attività.

E' riconosciuto al volontariato, che deve essere caratterizzato da continuità e gratuità, l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e opera secondo principi improntati alla parità di condizioni, al rispetto della libertà, dell'individualità e della dignità della persona, senza distinzione di razza, cultura, religione e fede politica.

Con norme di carattere regolamentare saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, il trattamento degli ospiti, la disciplina del personale e l'erogazione dei servizi.

Nel rispetto della volontà del fondatore, si riconosce la priorità dei residenti nel comune di Ponte in Valtellina all'accesso ai servizi erogati dalla Fondazione.

Art. 3

Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- a) acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti attrezzature e materiali necessari all'espletamento della propria attività e provvedere alla loro gestione e amministrazione;
- b) compiere operazioni bancarie e finanziarie nonché richiedere sovvenzioni, contributi o mutui;
- c) costituire società, acquistare e cedere partecipazioni e interessenze in società o enti anche di natura commerciale;
- d) stipulare convenzioni, partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private e concorrere alla loro formazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 33 del 23 ottobre 2003;
- b) dagli acquisti, lasciti o donazioni di beni mobili o immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- c) da sopravvenienze attive non utilizzate per il perseguimento degli scopi;
- d) dai contributi a destinazione vincolata.

Fatta salva la possibilità di sua trasformazione, è fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Le deliberazioni concernenti le dismissioni patrimoniali debbono prevedere il contestuale impiego dei proventi in investimenti patrimoniali funzionali all'attività svolta dall'ente. Tali deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo di governo della Fondazione.

Art. 5

Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- b) proventi derivanti da lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altri enti locali;
- e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) contributi di istituzioni locali;
- g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore dei conti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri, di cui uno indicato dalla minoranza consiliare, nominati dal Sindaco del Comune di Ponte in Valtellina. I componenti il C.d.A. durano in carica 5 anni. I nuovi consiglieri sono nominati dal Sindaco e possono essere riconfermati.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione il Sindaco e gli assessori del Comune di Ponte nonché i dipendenti della Fondazione o i titolari di contratti di appalto o forniture della Fondazione stessa.

Il primo Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente uscente, o suo delegato, entro 10 giorni dalla nomina dei nuovi consiglieri.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, dovrà essere data tempestiva comunicazione al soggetto titolare della nomina che provvederà alla loro sostituzione. Analoga procedura si applica in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, con deliberazione del C.d.A.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del mandato.

Art. 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi

opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. La convocazione, che deve contenere la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, può essere effettuata mediante lettera raccomandata o consegnata direttamente agli interessati:

- 5 giorni prima della seduta per le convocazioni ordinarie;
- 3 giorni prima della seduta per le riunioni straordinarie;
- 24 ore prima per le convocazioni urgenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il C.d.A. può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il presidente può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio e provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei presenti: a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è necessario che la proposta venga approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il C.d.A.

Le deliberazioni sono firmate da tutti coloro che sono intervenuti alla riunione. Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale medesimo.

Art. 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione; in particolare il C.d.A.:

- a) approva il bilancio di previsione e redige la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità di vigilanza;
- c) elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) delibera l'acquisizione di legati, donazioni o eredità e le modifiche patrimoniali;
- g) predispone ed approva i regolamenti interni e le direttive fondamentali dell'attività dell'Ente
- h) nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, nonché il Segretario della Fondazione;
- i) delibera lo scioglimento dell'Ente;
- j) autorizza il Presidente a stare in giudizio.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi. Egli fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal segretario, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli esercita le funzioni di ordinaria amministrazione ed espleta altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate di volta in volta dal C.d.A.

Art. 12

Compiti del presidente

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno delle sedute del C.d.A.;
- b) convocare e presiedere le riunioni del C.d.A.;
- c) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- d) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una convocazione tempestiva del C.d.A. i provvedimenti indifferibili ed urgenti indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del C.d.A.;
- f) proporre al C.d.A. l'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a garantire una più efficiente gestione della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne farà le veci il Consigliere più anziano d'età. La carica di Presidente della Fondazione è gratuita.

Art. 13

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Lo strumento fondamentale per la gestione della Fondazione è il Bilancio annuale, formato annualmente entro il 30 aprile.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario di notoria solidità designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Eventuali utili di gestione dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per gli scopi della Fondazione. Non è consentita la distribuzione di utili, avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione.

La Fondazione opera secondo criteri di efficienza, trasparenza, economicità ed imprenditorialità.

Art. 14

Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Segretario o da persone da loro delegate.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti singoli del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle riunioni del C.d.A. e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. I rilievi effettuati dal Revisore sono comunicati al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Liquidazione e devoluzione

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse essere venuto meno lo scopo sociale, delibererà, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale, lo scioglimento della Fondazione e provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri. La dichiarazione di estinzione è effettuata da parte dell'autorità tutoria, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile.

I beni che resteranno, a liquidazione effettuata, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di utilità sociale o di pubblica utilità, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 17

Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del libro I°, Titolo II° del Codice civile e alle leggi vigenti in materia di ONLUS.

Ponte in Valtellina, 24 maggio 2004